



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2019, concernente la nomina del Prof. Giuseppe Conte a Presidente del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale all'On. Vincenzo Spadafora, è stato conferito l'incarico di Ministro per le politiche giovanili e lo sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2019, con il quale al Ministro, On. Vincenzo Spadafora, sono state conferite, tra le altre, le deleghe in materia di sport;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, che modifica, tra l'altro, l'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e con il quale l'Ufficio per lo sport, in ragione delle sue funzioni e delle competenze assegnate, di particolare rilievo e complessità, assume la configurazione e la denominazione di Dipartimento per lo sport;

VISTO il decreto del Ministro per le politiche giovanili e per lo sport 9 luglio 2020 registrato alla Corte dei conti il 23 luglio 2020 al reg. n. 1686, concernente l'organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, istituito ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2020;

VISTO l'articolo 13, comma 5 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.96, che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di un fondo da destinare a interventi in favore delle società sportive dilettantistiche, delle associazioni sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva;

VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 180, della predetta legge 27 dicembre 2019, n. 160, che, nell'apportare modifiche all'articolo 13, comma 5 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, ha previsto che, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica con delega allo sport sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse disponibili;



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5 del predetto decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2018, n.96 e dall'articolo 1, comma 180 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo è destinato ad interventi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società sportive dilettantistiche e degli Enti di Promozione Sportiva;

TENUTO CONTO che le risorse finanziarie disponibili sul capitolo di bilancio 852 "Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche", CdR 17, di competenza del Dipartimento per lo Sport ammontano a complessivi € 10.188.292,00, risorse iscritte al bilancio nell'esercizio finanziario 2018 e 2019 ed oggetto di riporto all'esercizio finanziario 2020;

RITENUTO pertanto di dover procedere all'individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse disponibili sul capitolo 852 denominato "Fondo da destinare ad interventi a favore delle società sportive dilettantistiche" del CdR 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

CONSIDERATO che gli Enti di Promozione Sportiva hanno come scopo statutario la promozione e l'organizzazione di attività fisico-sportive con attività ludico-ricreative e la promozione di iniziative per l'avviamento della pratica sportiva per tutti.

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Il presente decreto definisce i criteri e le modalità di riparto delle risorse disponibili sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 13, comma 5 del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n.96 e dall'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di seguito "Fondo".

Articolo 2

(Riparto del Fondo per interventi a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, delle società sportive dilettantistiche e degli enti di promozione sportiva)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto, che ammontano complessivamente ad € 10.188.292,00 a valere sul cap. 852 del Cdr 17 "sport" del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono destinate all'erogazione di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

contributi a favore degli enti di promozione sportiva, e saranno ripartite tra i soggetti richiedenti il contributo allo scopo di realizzare attività progettuali finalizzate alla ripartenza e all'esercizio della pratica sportiva nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 3.

Articolo 3 **(Tipologia di interventi e progetti da finanziare)**

1. Le risorse di cui all'articolo 2 del presente decreto sono destinate a finanziare progetti volti a:
 - a. promuovere la pratica sportiva, anche al fine di incentivare i valori delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma di discriminazione ed aumentare l'integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli immigrati e di altri gruppi vulnerabili;
 - b. promuovere la pratica sportiva nelle palestre delle scuole di ogni ordine e grado anche per attività pomeridiana e extra-curricolare;
 - c. incentivare stili di vita sani attraverso lo svolgimento della pratica sportiva anche tra gli studenti che versano in condizioni di disagio socio-economico;
 - d. implementare protocolli e misure di prevenzione atti ad assicurare lo svolgimento in sicurezza dell'attività sportiva dei giovani coinvolti.

Articolo 4 **(Soggetti richiedenti il contributo)**

1. Possono presentare domanda di contributo per il finanziamento delle iniziative progettuali gli Enti di Promozione Sportiva che, al momento dell'istanza, siano stati riconosciuti tali dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva.

Articolo 5 **(Procedura di selezione)**

1. Al fine di selezionare le domande di richiesta di contributo, il Dipartimento per lo sport pubblica sul proprio sito internet istituzionale un avviso nel quale saranno indicati modalità e termini di presentazione della domanda di concessione di contributo, anche individuando un importo massimo di contributo per ogni progetto presentato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport

2. Il Dipartimento per lo sport cura l'istruttoria amministrativa finalizzata a verificare il possesso dei requisiti di ammissibilità alla procedura, istituisce apposita Commissione di valutazione dei progetti e provvede a pubblicare sul proprio sito internet istituzionale l'elenco dei soggetti ammessi al contributo.

Articolo 6
(Criteri di selezione)

1. La selezione dei progetti per i quali viene richiesto il contributo avviene tenendo conto dei seguenti criteri, i cui parametri e relativi punteggi saranno definiti nell'avviso predisposto dal Dipartimento per lo sport:
- a) particolare innovatività e qualità del progetto anche in relazione alla tipologia e numero di soggetti in grado di coinvolgere;
 - b) capacità del soggetto proponente di inserire nell'ambito del progetto una proposta di attività che promuova, attraverso la pratica sportiva, i valori delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma di discriminazione e l'inclusione di soggetti con disabilità, e di altri gruppi vulnerabili, nonché dei soggetti con maggior disagio socio-economico;
 - c) capacità di creare sinergia attraverso una rete territoriale, che coinvolga il soggetto richiedente e le istituzioni del territorio, per la promozione di percorsi di inclusione sociale e di aumento dell'offerta formativa attraverso lo sport.

Il presente decreto, da pubblicare sul sito del Governo e del Dipartimento per lo Sport, è trasmesso ai competenti organi di controllo per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Roma, *04.11.2020*

Il Ministro per le Politiche giovanili e lo sport

Vincenzo Spadafora

CORTE DEI CONTI
Prot. SCEN_LEA - SCCLA - 0048816
Ingresso - 18/11/2020 - 13:13
Amnesso alla registrazione il 30/11/2020 n. 2745